

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2017, n. 43

Abrogazione della legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 (Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, della Costituzione).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 122 comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 9 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale pari opportunità della Toscana nella seduta del 24 luglio 2017;

Considerato quanto segue:

1. In attuazione dell'articolo 122, comma quarto, della Costituzione alcune regioni hanno approvato leggi volte a disciplinare le procedure con cui i consigli regionali valutano la sussistenza dell'insindacabilità dei rispettivi consiglieri;

2. Nell'ordinamento toscano tale disciplina è contenuta

nella legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 (Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, della Costituzione) al cui articolo 2 sono riportati i principi su cui valutare l'insindacabilità, mentre nell'articolo 3 viene individuata la procedura cui attenersi:

a) il consigliere regionale chiamato a rispondere davanti all'autorità giudiziaria per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale (comma 1);

b) il Consiglio regionale procede alla valutazione di insindacabilità entro il termine perentorio di trenta giorni, previa istruttoria della Giunta per le elezioni (comma 2);

c) qualora il Consiglio regionale deliberi con provvedimento motivato la insindacabilità del consigliere, il Presidente del Consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione all'autorità giudiziaria titolare del procedimento giudiziario, per il seguito di competenza (comma 3).

3. In merito alla portata giuridica di tali procedure la Corte Costituzionale ha specificato che, per le deliberazioni consiliari di valutazione di insindacabilità, che trovano diretto ed esclusivo fondamento nell'articolo 122, comma quarto, della Costituzione, a differenza di quelle poste in essere a livello nazionale dalle Camere, sia da escludere ogni effetto inibitorio sull'azione giurisdizionale (vedi sentenza della Corte Costituzionale 301/2007);

4. Le disposizioni contenute nella l.r. 21/2003 si presentano, pertanto, come meri adempimenti procedurali privi di efficacia nei confronti dell'autorità giudiziaria ed evidenziano chiaramente la differenza che intercorre tra gli effetti derivanti dalle procedure ex articolo 68 della Costituzione da quelli ex articolo 122 della stessa;

5. Alla luce di ciò ed al fine di evitare aggravii procedurali a carico dell'assemblea legislativa regionale, appare opportuno superare le disposizioni contenute nella l.r. 21/2003, procedendo all'abrogazione della stessa.

Approva la presente legge

Art. 1

Abrogazione della l.r. 21/2003

1. La legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 (Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, della Costituzione), è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 2 agosto 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.07.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 27 giugno 2017, n. 201

Proponenti:

Consiglieri Monni, Bianchi, Giovannetti, Sostegni, Alberti

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 25 luglio 2017

Approvata in data 26 luglio 2017

Divenuta legge regionale 28/2017 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 14 aprile 2003, n. 21, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 14 aprile 2003, n. 21

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2017, n. 44

Disposizioni urgenti per l'attuazione della deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55 concernente la modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Disciplina per l'attuazione delle modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti approvate con del. c.r. 55/2017

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), comma terzo e comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.);

Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e norme per la gestione integrata dei rifiuti), ed in particolare l'articolo 27;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007);

Vista la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010);

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 27 della l.r. 61/2007 prevede che le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla l.r. 69/2011 approvino, nelle more della completa attuazione della riforma del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, un piano straordinario per procedere ai primi affidamenti del servizio;

2. L'articolo 27 della l.r. 25/1998 prevede l'approvazione da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del piano di ambito con le modalità e i contenuti ivi previsti;

3. L'articolo 26 della l.r. 61/2014, contiene, a seguito della soppressione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti, una specifica disciplina transitoria sugli atti di pianificazione che prevede, in particolare:

- l'adeguamento del piano regionale ai nuovi contenuti introdotti dalla l.r. 61/2014 all'articolo 9 della l.r. 25/1998, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della l.r. 61/2014 medesima;